



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

La II sezione civile del Tribunale di Nola, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Vincenza BARBALUCCA | Presidente |
| 2) Dott. Gennaro BEATRICE | Giudice rel. |
| 3) Dott.ssa Rosa PADUANO | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 877/2020 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 12, secondo comma, e 12 bis, quinto comma, l. n. 3/2012 avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, del 23/01/2020, RG 195/2019, vertente tra

[REDACTED] CF **[REDACTED]**, e **[REDACTED]** CF **[REDACTED]**, rappresentati e difesi dall'avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, presso il cui studio in Napoli, alla via Posillipo, n. 56/85, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

RECLAMANTI

e

PRISMA SPV SRL, CF/P. IVA 05028250263, in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, quale mandataria, doValue spa (già doBank Spa), in persona del legale rappresentante p.t., CF 00390840239, rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio, presso il cui studio in Napoli, alla via Alessandro Scarlatti, n. 67, è elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti;

RESISTENTE

Nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

CONDOMINIO [REDACTED], sito in Acerra, via [REDACTED], n. 40;

RESISTENTI CONTUMACI

FATTO E DIRITTO

Il presente decreto costituisce provvedimento adottato fuori udienza ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h d.l. n. 18/2020.

Infatti, con decreto del 13 maggio 2020 è stata fissata l'udienza cd. figurata del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h d.l. n. 18/2020.

Tale decreto è stato ritualmente comunicato alle parti costituite, le quali hanno depositato note di trattazione scritta.

Con decreto del 23/01/2020, RG 194/2019, il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di omologa del piano del consumatore presentato dagli odierni reclamanti [REDACTED] e [REDACTED] per due ordini di ragioni: 1) mancanza del presupposto oggettivo ovvero della situazione di sovraindebitamento, inteso come *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012); 2) alternativa liquidatoria preferibile per il creditore opponente rispetto a quanto previsto nel piano del consumatore.

Con atto ex artt. 12, secondo comma, e 12 bis, quinto comma, l. n. 3/2012 [REDACTED] e [REDACTED] proponevano reclamo avverso tale decreto di rigetto, lamentando: - che lo stato di sovraindebitamento sussisteva sia in passato (a seguito della nascita del figlio nel 2008, della perdita del lavoro da parte della ricorrente nel 2009 e della necessità di sostituzione dell'autovettura - utilizzata per lavoro dal ricorrente - a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto nel 2010) sia all'attualità, attesa la richiesta del creditore ipotecario opponente dell'intero importo restante del mutuo (non solo delle rate scadute e non pagate), delle spese della procedura esecutiva e degli interessi moratori in un'unica soluzione; - che era erronea l'affermazione del giudice, secondo la quale parte ricorrente *"anche in assenza del piano, potrebbe continuare ad onorare - sulla base di quanto rappresentato in atti e delle esigenze familiari mensili esposte- il detto contratto"* (decreto di rigetto, pag. 2), in quanto il creditore opponente, a seguito dell'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare RGE 347/2017 del Tribunale di Nola, aveva chiesto il pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione e pertanto non vi era nessuna possibilità per i reclamanti di continuare a pagare le rate di mutuo; - che l'alternativa liquidatoria non era più favorevole per la Banca mutuante in quanto dall'esecuzione individuale avrebbe ottenuto non lo stesso importo ad essa offerto dal piano del consumatore bensì un importo notevolmente inferiore, atteso che il prezzo d'asta era fissato in € 43.795,50 mentre il piano prevedeva la restituzione di € 55.170,59 in sette anni, superiore alla somma di capitale e interessi alle attuali condizioni del mercato creditizio per un importo mutuato di € 43.795,50, senza considerare l'eventuale ribasso d'asta e le problematiche di natura urbanistica coinvolgenti l'immobile (privo del certificato di agibilità e dotato di una cantinola trasformata in civile abitazione in violazione dei requisiti di cui al d.m. 5 luglio 1975 relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari) che avrebbero potuto ridurre il prezzo realizzato con la vendita forzata.

Con provvedimento del 13 febbraio 2020 il Tribunale sospendeva la procedura esecutiva RG 347/2017 del Tribunale di Nola.

Si costituiva nel presente giudizio di reclamo PRISMA SPV SRL e, per essa, quale mandataria, doValue spa, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma del decreto impugnato.

Non si costituivano in giudizio gli altri creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia Delle Entrate - Riscossione e Condominio Parco Osiride, nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, di tal che devono essere dichiarati contumaci.

Osserva il Collegio che l'art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*. Occorre pertanto un squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio *"prontamente"* liquidabile, con esclusione quindi della parte di patrimonio - specie di natura immobiliare - non liquidabile facilmente e senza indugio, anche in considerazione della durata notoriamente lunga delle procedure esecutive. Tale squilibrio può concretizzarsi in una rilevante difficoltà ad adempiere (cioè in quella situazione di crisi che legittima - *mutatis mutandis* - il ricorso al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione) ovvero in una definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (ovvero in quello stato di insolvenza che legittima il fallimento delle imprese ad esso soggette).

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la situazione di sovraindebitamento sia evidente in quanto i ricorrenti, a distanza di pochi anni dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario (del 5/12/2006) hanno visto contrarsi il reddito disponibile (con la nascita del figlio nel 2008, la perdita del lavoro da parte della ricorrente nel 2009 e la necessità di sostituzione dell'autovettura - utilizzata per lavoro dal ricorrente - a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto nel 2010) con conseguente maggiore difficoltà ad adempiere alle rate di mutuo.

A seguito dell'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare RGE 347/2017 del Tribunale di Nola si è verificata la definitiva incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte, in quanto l'istituto mutuante ha chiesto il pagamento dell'intero importo del mutuo a seguito della decadenza dal beneficio del termine (ai sensi degli artt. 1186 e 1456 c.c. nonché dell'art. 7, dell'All. B del contratto di mutuo) e neanche con la liquidazione dell'intero patrimonio (e non solo di quello prontamente liquidabile) i reclamanti sono in grado di adempiere alle loro obbligazioni.

Ne deriva che la situazione di sovraindebitamento deve ritenersi sussistente.

Passando all'esame dell'ultima doglianza, preme rilevare che ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3/2012, applicabile sia al piano del consumatore che all'accordo di composizione della crisi, il creditore prelazionario può non essere soddisfatto integralmente, ma deve essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato del bene o del diritto sul quale insiste la causa di prelazione. Secondo l'art. 12 bis, co. 4, della medesima legge il piano del consumatore può essere omologato in caso di contestazioni solo se il Tribunale ritiene che il creditore opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, dalla stima depositata in atti e favorevolmente valutata dal gestore della crisi, il valore dell'immobile è stato stimato in € 58.394,15. Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che il valore dell'offerta minima è

stato fissato dal giudice dell'esecuzione nel 75% del prezzo base, ovvero nell'importo di € 43.795,50, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi di 1/4), il valore di € 55.170,59 che il piano prevede di pagare al creditore ipotecario appare, con ogni probabilità, maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva. Occorre infatti considerare che, nonostante una durata del piano di 7 anni, l'importo previsto è superiore alla somma di capitale e interessi alle attuali condizioni del mercato creditizio per un importo mutuato di € 43.795,50 (si veda la simulazione di mutuo allegata all'integrazione della proposta di piano). Inoltre, la durata del piano non deve essere limitata al massimo a sei anni, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17834/2019, che ha escluso che la durata del piano dovesse essere limitata al periodo di 6 anni indicato dalla legge Pinto per la durata delle procedure concorsuali.

I motivi di reclamo devono essere pertanto accolti.

Preme a questo punto verificare se sussistono gli altri presupposti e condizioni per l'omologazione del piano.

Gli istanti hanno dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.

Inoltre, gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

La debitoria risulta così composta (oltre alle spese per OCC e alle spese legali della presente procedura):

- € 150.739,34 derivante da Mutuo ipotecario stipulato con Unicredit, di cui attualmente è creditrice per successione nel credito la resistente PRISMA SPV SRL;
- € 687,33 per debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- € 909,60 per debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate;
- € 734,69 per debiti nei confronti del Condominio Parco Osiride.

Preme rilevare che il patrimonio immobiliare dei debitori ammonta ad € 58.394,15 ed è costituito dall'unico bene immobile di proprietà. I debitori possono far affidamento su un reddito netto mensile di € 1.800,00 circa da retribuzione da lavoratore dipendente e hanno proposto di destinare la somma mensile di € 816,83 per il soddisfacimento dei creditori, rimanendo loro per le esigenze familiari la somma di € 1034,00, corrispondente a quanto necessario per le spese correnti necessarie.

Ritiene inoltre il Collegio che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo nei confronti di Unicredit può plausibilmente ascriversi non solo al periodo di crisi generale, ma anche alla nascita del figlio nel 2008, alla perdita del posto di lavoro della ricorrente del 2009 e alla necessità di sostituzione dell'autovettura -utilizzata per lavoro dal ricorrente - a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto nel 2010.

La proposta prevede il pagamento del 37,42% del debito ipotecario nei confronti di Prisma e del 100% dei debiti privilegiati di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agenzia delle Entrate. Prevede poi il pagamento del 69% del debito

chirografario nei confronti del Condominio, dello 0% del credito chirografario di Prisma spv e di Agenzia delle Entrate - Riscossione. Prevede, infine, il pagamento integrale delle spese legali e delle spese di OCC. Il piano prevede una moratoria di un anno (e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 l.3/2012) per il pagamento nei confronti di creditore ipotecario. In particolare sono previste n. 84 rate mensili da € 816,83.

Ritiene il Collegio che tale proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

È d'uopo rilevare che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9. co. 3 *bis* l.3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia.

Il collegio ritiene infine che la circostanza che il piano non preveda nulla per le spese della procedura esecutiva non sia di ostacolo all'omologazione, in considerazione del fatto che per il creditore ipotecario è prevista una soddisfazione maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, per i motivi esposti, il reclamo deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere revocato e il piano del consumatore deve essere omologato. Le spese di lite del presente reclamo e della fase davanti al giudice monocratico vengono integralmente compensate, in quanto i motivi del rigetto sono dipendenti da rilievi d'ufficio del giudice e non da eccezioni della parte reclamata.

P.Q.M.

Il collegio, visti gli artt. artt. 12, secondo comma, e 12 bis, quinto comma, l. n. 3/2012, così decide:

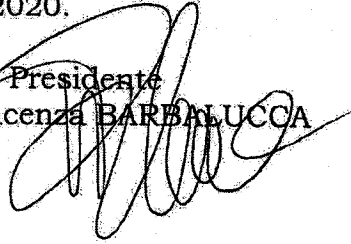
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto di rigetto del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, del 23/01/2020, RG 195/2019;
- compensa integralmente le spese di lite del presente reclamo e della fase davanti al giudice monocratico;
- omologa il piano del consumatore presentato da [REDACTED] e [REDACTED], come modificato con l'integrazione depositata in data 12.12.2019;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- dispone che il dott. [REDACTED], quale gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- dispone che il piano, con la relativa integrazione, sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola;
- stabilisce, in applicazione dell'art. 12 *ter* L. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. [REDACTED]

Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2020.
Si comunichi.

Il giudice estensore
Dott. Gennaro BEATRICE



Il Presidente
Dott.ssa Vincenza BARBALUCCA



Tribunale di Nola
Depositato:
il 25/06/2020
Il Cancelliere

